



CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2018

Rep. n.73/2018

Atti n.280209/2018/2.10/2018/60

Oggetto: AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – MODIFICA STATUTO.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Agogliati Barbara | 13. Di Lauro Angelo Antonio |
| 2. Ballarini Marco | 14. Fusco Ettore |
| 3. Bellomo Vito | 15. Mantoan Giorgio |
| 4. Bettinelli Sara | 16. Masiero Roberto |
| 5. Braga Alessandro | 17. Maviglia Roberto |
| 6. Buscemi Elena | 18. Mezzi Pietro |
| 7. Carrettoni Marco | 19. Musella Graziano |
| 8. Ceccarelli Bruno | 20. Palestra Michela |
| 9. Censi Arianna Maria | 21. Trezzi Siria |
| 10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 11. Cucchi Raffaele | 23. Vassallo Francesco |
| 12. Del Ben Daniele | 24. Villa Alberto |

Partecipa, assistito dal personale del Servizio Supporto al Consiglio metropolitano e alla Presidenza del Consiglio, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bellomo, Buscemi e Mantoan.

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – MODIFICA STATUTO.

RELAZIONE TECNICA:

La Legge della Regione Lombardia n. 26 del 12/12/2003, ha previsto, all'articolo 48, il passaggio delle funzioni, già esercitate dalle Autorità di Ambito, alle Province, enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle stesse avvenisse tramite l'Ufficio d'Ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e secondo le indicazioni contenute nel DPR n.902/1986 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali".

Le funzioni di autorità di ambito per il territorio del solo Comune di Milano furono affidate al Comune medesimo.

La Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), in osservanza a tale norma, ha istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12/04/2012, l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" (ora "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano") approvandone lo Statuto e procedendo a costituirla con atto del Notaio Trotta Rep. n.134560 - Raccolta 50135 del 31 luglio 2013 (iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano REA 2019587 – P.I. 08342040964).

La Legge regionale n. 32 del 12/10/2015 ha, successivamente, novellato parte del titolo V, capo III della Legge regionale n. 26/2003, in tema di Servizio Idrico Integrato, stabilendo il subentro della Città metropolitana di Milano quale ente di governo dell'ambito, entro il 16/06/2016, all'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano, in particolare, nelle competenze, nelle risorse finanziarie, umane e strumentali. A seguito di tali disposizioni, il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 18/2016 ha provveduto ad adeguare nuovamente lo Statuto dell'Azienda speciale - Azienda che ora ha competenza per l'intero territorio metropolitano, ivi incluso il capoluogo.

L'art. 114 del T.U. qualifica l'Azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale [metropolitano]. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

L'azienda conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.

La Città metropolitana esercita, tramite l'Azienda, le seguenti funzioni e attività:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
- d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
- f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
- i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
- j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Il legislatore regionale ha dunque previsto che, per l'esercizio delle funzioni richiamate, gli enti di area vasta dovessero far ricorso allo strumento dell'azienda speciale, istituto disciplinato dal testo unico degli enti locali, e più in dettaglio dal D.P.R. 902/1986, per la gestione di servizi e non già per l'esercizio di funzioni; talchè l'applicazione in concreto può presentare alcuni contrasti che tuttavia possono essere risolti attraverso una accorta disciplina statutaria.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art.154 prevede che la tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, venga determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito.

L'allegato A della deliberazione 664/2015/idr dell'Autorità di regolazione (ARERA), al comma 27.3 prevede: "Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 27.2 (spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito per le attività afferenti il servizio idrico integrato) potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l'Ente di governo dell'Ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico."

Il proventi dell'Azienda speciale sono costituiti dai trasferimenti da parte dei soggetti gestori, cioè una quota della tariffa riscossa dall'utenza – provento da utilizzare per assicurare il funzionamento dell'azienda stessa – nonché dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, il cui utilizzo è altrettanto vincolato dalla legge, dai proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni amministrative, nonché da interessi attivi su giacenze di cassa.

Come accennato l'art. 114 del T.U.E.L., riformulato con diversi interventi legislativi, qualifica l'Azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; fissa nell'efficacia, efficienza ed economicità, i criteri cui l'Azienda deve conformare la propria attività, stabilendo l'obbligo dell'equilibrio economico; indica i documenti contabili fondamentali dell'Azienda Speciale che devono essere approvati dal Consiglio dell'Ente controllante, ovvero Piano Programma (che definisce gli obiettivi gestionali dell'Azienda stessa), Budget economico almeno triennale, Bilancio d'esercizio, Piano degli indicatori di bilancio.

E' del tutto evidente che, alla luce di tutto quanto sopra, nel rispetto del quadro normativo vigente, e delle regole di bilancio e di contabilità pubblica, a seguito della riformulazione dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 che ha sostituito l'obbligo di "pareggio di Bilancio con l'obbligo per l'Azienda speciale di perseguire l'equilibrio economico", è possibile [auspicabile], per l'Azienda stessa – Azienda che opera quale Ufficio di Ambito del servizio idrico integrato – rilevare un utile, in presenza di una positiva gestione d'esercizio; ma è altrettanto evidente che, di detto utile, in considerazione del vincolo di destinazione delle risorse gestite, lo statuto dell'Azienda non possa quanto ai criteri di destinazione che strettamente attenersi a quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 902/1986, e cioè destinarlo, nel seguente ordine: 1) alla costituzione o incremento del fondo di riserva; 2) all'incremento del fondo rinnovo impianti; 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano programma. Con esclusione di ogni altro diverso utilizzo.

In virtù delle funzioni amministrative svolte dall'Ufficio d'Ambito e connesse alla governo del Servizio idrico integrato, nonché dei criteri per la determinazione tariffaria come deliberata dalla Autorità di regolazione, l'Azienda Speciale, ove si generino dei risparmi nelle spese di funzionamento rispetto a quanto riconosciuto dalle tariffe – ove l'eccedenza si manifesti nella circostanza di cui al comma 27.3 dell'allegato A della deliberazione 664/2005 in premessa citata –, è tenuta a destinare gli stessi al servizio idrico integrato, prevedendo nuove iniziative/investimenti o riduzioni tariffarie o comunque fondi per coprire i fabbisogni degli anni successivi.

Con la precedente deliberazione del Consiglio metropolitano in data 24/01/2018, nella relazione tecnica si rappresentava l'opportunità di procedere ad una modifica del vigente statuto dell'azienda al fine di adeguarne i contenuti alla nuova formulazione dell'art.114 del TUEL nonché delle normative sopravvenute che comunque, più in generale, riguardano l'attività dell'ente strumentale. In particolare, il punto 3 del deliberato demandava all'azienda speciale la riformulazione dell'art. 19 dello Statuto.

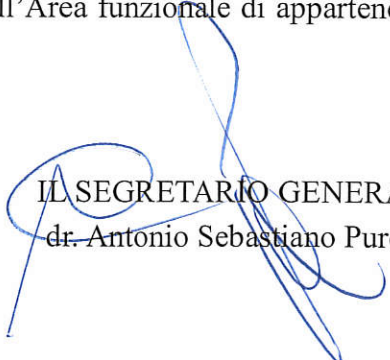
Tenuto conto della proposta dell'Azienda, di modifica degli art.19 e 21, ed in parziale accoglimento della stessa, e dell'istruttoria condotta dallo scrivente ufficio, si propone al Consiglio metropolitano, di introdurre allo Statuto dell'azienda medesima le seguenti modifiche (di seguito evidenziate in grassetto) all'art.19, comma 1, ed all'art.21, comma 7.

Testo vigente	Testo modificato
Art. 19 1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e trasparenza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Metropolitano, ha l'obbligo del pareggio di bilancio, e si dota di un proprio regolamento contabile e contrattuale; l'Azienda il PTTI, in base al Dlgs 33/2013 ed il PTPC ai sensi della Legge 190/2012.	Art. 19 1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e trasparenza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Metropolitano ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. L'Azienda è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in particolare a quanto stabilito circa l'accesso civico.
Art. 21 7. L'eventuale eccedenza deve essere destinata alla Città Metropolitana di Milano.	Art. 21 7. abrogato

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Milano, 30 novembre 2018


IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del responsabile dell'istruttoria;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n.56/2014;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- di approvare le modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, come meglio descritte nella relazione tecnica che precede;
- di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
- di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

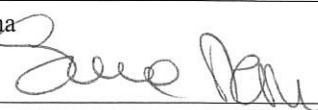
IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Ente;
- visto l'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.267/2000;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RELATORE: nome Siria Trezzi

data 14/12/18

firma

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

IL DIRETTORE

nome dr. Antonio Sebastiano Purcaro

data

firma

04/12/2018

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

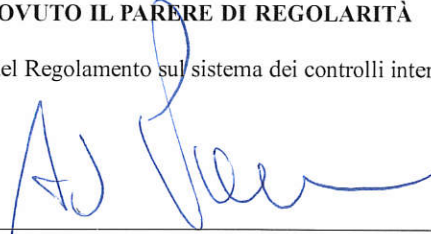
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

nome

data

4/12/2018

firma

**VISTO DEL DIRETTORE**

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome

data

firma

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)



Favorevole



Contrario

**IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO**

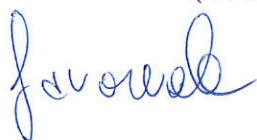
nome

data

firma

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

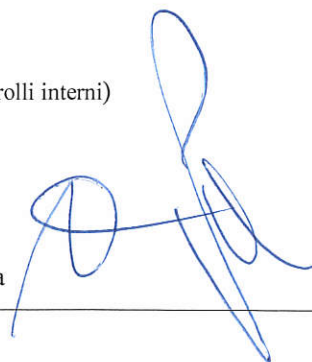


nome dr. Antonio Sebastiano Purcaro

data

4/12/2018

firma



Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Ballarini, Braga, Carrettoni, Ceccarelli, Cucchi, Fusco, Musella e Uguccioni.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.16 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con tredici voti a favore e quattro astenuti (Consiglieri Bellomo, Cocucci, Di Lauro, Villa).

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

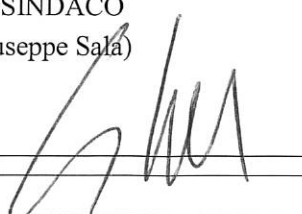
Assenti al momento della votazione i Consiglieri Ballarini, Braga, Carrettoni, Ceccarelli, Cucchi, Fusco, Musella e Uguccioni.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.16 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con tredici voti a favore e quattro astenuti (Consiglieri Bellomo, Cocucci, Di Lauro, Villa).

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giuseppe Sala)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Parcaro)

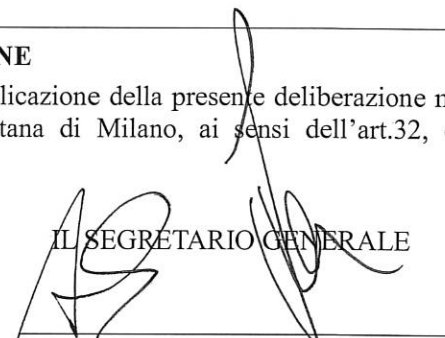


PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 19/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____